

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 644/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 645/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 646/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 647/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 648/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 649/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello ..... 10
- \* Regolamento (CEE) n. 650/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ..... 11**
- Regolamento (CEE) n. 651/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, relativo all'apertura di una vendita intermittente di semi oleosi detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 13
- \* Regolamento (CEE) n. 652/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ..... 14**
- Regolamento (CEE) n. 653/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 999/89 relativo ad una gara permanente per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero ..... 15

Regolamento (CEE) n. 654/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	16
Regolamento (CEE) n. 655/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di lattuga cappuccina originaria degli Stati Uniti d'America .....	18
Regolamento (CEE) n. 656/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di arance dolci fresche originarie dell'Egitto .....	20
Regolamento (CEE) n. 657/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	22
Regolamento (CEE) n. 658/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	24
Regolamento (CEE) n. 659/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	26
Regolamento (CEE) n. 660/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	28
Regolamento (CEE) n. 661/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	30

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

90/118/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura .....** 34

90/119/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori .....** 36

90/120/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 5 marzo 1990, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina .....** 37

**Commissione**

90/121/CEE :

- \* **Dodicesima Direttiva della Commissione, del 20 febbraio 1990, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici .....** 40

90/122/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1990, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 288/90 .....

43

90/123/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 marzo 1990, che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....** 44

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 644/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 marzo 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89<sup>(7)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	43,59	184,15 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 90	43,59	184,15 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 90 91	36,15	139,12
1001 90 99	36,15	139,12
1002 00 00	61,28	131,51 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	52,45	116,90
1003 00 90	52,45	116,90
1004 00 10	43,85	122,91
1004 00 90	43,85	122,91
1005 10 90	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	35,37	134,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	52,45	142,53 <sup>(*)</sup>
1008 10 00	52,45	27,44
1008 20 00	52,45	93,65 <sup>(*)</sup>
1008 30 00	52,45	0,00 <sup>(?)</sup>
1008 90 10	<sup>(?)</sup>	<sup>(?)</sup>
1008 90 90	52,45	0,00
1101 00 00	64,78	209,72
1102 10 00	99,96	197,37
1103 11 10	82,30	300,16
1103 11 90	68,70	225,12

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 645/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 marzo 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	5,87
1003 00 90	0	0	0	5,87
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	10,45	10,45
1107 10 99	0	0	0	7,81	7,81
1107 20 00	0	0	0	9,10	9,10

**REGOLAMENTO (CEE) N. 646/90 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2637/89 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 597/90 <sup>(6)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89 <sup>(8)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasfor-

mazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2637/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 8.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 5.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> (2) (3)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) <sup>(3)</sup>
1006 10 21	—	—	152,01	311,23
1006 10 23	—	219,47	142,71	292,63
1006 10 25	—	219,47	142,71	292,63
1006 10 27	—	219,47	142,71	292,63
1006 10 92	—	—	152,01	311,23
1006 10 94	—	219,47	142,71	292,63
1006 10 96	—	219,47	142,71	292,63
1006 10 98	—	219,47	142,71	292,63
1006 20 11	—	—	190,92	389,04
1006 20 13	—	274,34	179,29	365,79
1006 20 15	—	274,34	179,29	365,79
1006 20 17	—	274,34	179,29	365,79
1006 20 92	—	—	190,92	389,04
1006 20 94	—	274,34	179,29	365,79
1006 20 96	—	274,34	179,29	365,79
1006 20 98	—	274,34	179,29	365,79
1006 30 21	13,05	—	245,39	514,63
1006 30 23	12,97	436,68	279,23	582,24
1006 30 25	12,97	436,68	279,23	582,24
1006 30 27	12,97	436,68	279,23	582,24
1006 30 42	13,05	—	245,39	514,63
1006 30 44	12,97	436,68	279,23	582,24
1006 30 46	12,97	436,68	279,23	582,24
1006 30 48	12,97	436,68	279,23	582,24
1006 30 61	13,90	—	261,69	548,09
1006 30 63	13,90	468,12	299,73	624,16
1006 30 65	13,90	468,12	299,73	624,16
1006 30 67	13,90	468,12	299,73	624,16
1006 30 92	13,90	—	261,69	548,09
1006 30 94	13,90	468,12	299,73	624,16
1006 30 96	13,90	468,12	299,73	624,16
1006 30 98	13,90	468,12	299,73	624,16
1006 40 00	2,17	—	77,70	161,41

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 647/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 598/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 648/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che, con regolamento (CEE) n. 478/90 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 7 000 t di frumento tenero a favore del Lesotho a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura e chiudere pertanto la suddetta gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la partita C dell'allegato del regolamento (CEE) n. 478/90 la gara è chiusa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 649/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 <sup>(3)</sup>, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasce di agnello nel periodo compreso il 1° gennaio e il 30 aprile 1990 <sup>(4)</sup>, ha stabilito in particolare l'elenco dei prodotti ammissibili e i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che a norma dello stesso articolo tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona

di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello in Danimarca, in Francia, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, nel Portogallo e in Grecia.

Ferre restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 287/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

*Articolo 2*

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le 14.00 dell'11 aprile 1990.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 650/90 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 1990****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(1)</sup>, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella

colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente concernente il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegato;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura concernente i prodotti di cui ai punti 1 e 3 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Henning CHRISTOPHERSEN

*Vicepresidente*


<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 7.


## ALLEGATO

Designazione della merce	Classifica Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Oggetti sotto forma di corona, di differente diametro (da 7 a 35 cm), costituiti da gambi interi di vimini, sbucciati, semplicemente piegati e avvolti gli uni sugli altri (vedi fotografia caso n. 1) (*)	4602 10 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 1 del capitolo 6, nonché dal testo dei codici NC 4602 e 4602 10 91.  Infatti, la merce non può essere classificata nel capitolo 6 dato che non corrisponde alle condizioni previste dalla nota 1 di detto capitolo.
2. Calzatura alta per lo sport composta da una suola esterna in gomma e da una tomaia interamente in materia tessile sulla quale sono cuciti pezzi di cuoio, nonché pezzi ornamentali in tessuto ricoperto di plastica. Il cuoio ricopre il 59 % circa della superficie esterna, mentre la materia tessile ne ricopre soltanto il 41 % circa (vedi fotografia caso n. 2) (*)	6404 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota di sottovoci 1 b) del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00.  Infatti, se non si tiene conto delle parti in cuoio e in materia plastica che costituiscono accessori o rinforzi, la superficie in materia tessile predomina.
3. Fogli di vetro tirato di forma quadrata o rettangolare detto di «orticoltura» di cui un solo lato è stato semplicemente addolcito e normalmente impiegati nella costruzione di serre	7004 90 70	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 7004 e 7004 90 70.  La merce non può essere classificata nel codice NC 7006 00 90 poiché essa non è stata lavorata ai sensi di questa voce.  Infatti, l'addolcimento che essa ha subito solo su un lato è senza importanza reale dal punto di vista tecnico e economico e quindi trasforma l'articolo ai sensi della nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alla voce 7006 (vedi lettera B).

(\*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



Fotografia caso n. 1.



Fotografia caso n. 2

Le parti A, B, C, E e F sono di cuoio.  
La parte D è di materia tessile.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 651/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**relativo all'apertura di una vendita intermittente di semi oleosi detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1230/89 <sup>(6)</sup> dispone che la vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3418/82 stabilisce le procedure e le condizioni della vendita di semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento; che in base alle disposizioni dell'articolo 4 può essere decisa una vendita intermittente in conformità agli articoli da 5 a 9;

considerando che nell'attuale situazione di mercato è opportuno indire una vendita intermittente di 5 294 t di

semi di girasole e di 131 t di semi di colza detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo effettua, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 3418/82 una vendita intermittente di 5 294 t di semi di girasole e di 131 t di semi di colza.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 marzo 1990.
2. Il termine di presentazione per l'ultima gara parziale scade il 20 aprile 1990.
3. Nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento saranno precisati i luoghi di deposito.
4. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento SENPA, Beneficencia, 8, 28004 Madrid (tel. 347 65 00; telex 23427 SENPA E; telefax 521 98 32).

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 23.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 652/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89<sup>(4)</sup>, autorizza gli Stati membri ad assegnare quantitativi di riferimento supplementari o specifici a produttori designati con l'approvazione della Commissione, alla condizione che non siano già stati assegnati analoghi quantitativi con il conseguente superamento del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68; che il regolamento (CEE) n. 3881/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, ha aumentato la riserva a tal fine, portandola a 1 039 885,740 t e che occorre pertanto ripartire tale quantitativo; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3835/89<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88 è aggiunta la seguente lettera c):

- \* c) 1 039 885,740 t, destinate ad essere assegnate, in applicazione dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, a produttori designati con l'approvazione della Commissione e a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Tale quantitativo è così ripartito:

— Belgio	32 110	t
— Danimarca	48 820	t
— R.f. di Germania	234 230	t
— Grecia	5 370	t
— Spagna	46 500	t
— Francia	256 340	t
— Irlanda	52 800	t
— Italia	87 980	t
— Lussemburgo	2 650	t
— Paesi Bassi	119 790	t
— Regno Unito	153 295,740	t

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.  
 (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.  
 (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.  
 (4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.  
 (5) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 5.  
 (6) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.  
 (7) GU n. L 372 del 20. 12. 1989, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 653/90 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 999/89 relativo ad una gara permanente per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/89<sup>(5)</sup>, gli Stati membri procedono a gare settimanali parziali per l'esportazione di zucchero; che, per ragioni di carattere amministrativo, si devono modificare taluni ritmi previsti per gare parziali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 999/89 sono aggiunti i seguenti trattini:

- « — il mercoledì 25 aprile 1990, scade il martedì 24 aprile 1990, alle ore 10.30;
- i mercoledì 2 e 9 maggio 1990, scade rispettivamente i giovedì 3 e 10 maggio 1990, alle ore 10.30.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 654/90 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 1990****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1990, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 521/90 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 521/90 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 521/90 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 76.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

---

*Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :*

Zucchero bianco :	24,86
Zucchero greggio :	22,87
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$24,86 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :	24,86 <sup>(2)</sup>

---

(1) « S » è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 655/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di lattuga cappuccina originaria degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/89 della Commissione, del 16 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, prezzi di riferimento della lattuga cappuccina<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 82,34 ecu per 100 kg netti per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1990;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per la lattuga cappuccina originaria degli Stati Uniti d'America il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detta lattuga;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di lattuga cappuccina (codice NC 0705 11 10), originaria degli Stati Uniti d'America una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,50 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 656/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di arance dolci fresche originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2 secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3104/89 della Commissione, del 6 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle arance dolci fresche<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 22,66 ecu per 100 kg netti per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nelle condizioni del regolamento (CEE) n. 3982/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per gli agrumi originari di taluni paesi terzi mediterranei<sup>(4)</sup>; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(6)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le arance dolci fresche originarie dell'Egitto il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette arance dolci fresche;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di arance dolci fresche (codice NC ex 0805 10), originarie dell'Egitto una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,42 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 657/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 1990

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 16. 3. 1990, pag. 49.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,65 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	27,65 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	27,65 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	27,65 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	32,05
1701 99 10	32,05
1701 99 90	32,05 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 658/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 marzo 1990**

**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 500/90 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 500/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 500/90 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 25.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

*(ECU)*

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3205	—
1702 20 90	0,3205	—
1702 30 10	—	43,21
1702 40 10	—	43,21
1702 60 10	—	43,21
1702 60 90	0,3205	—
1702 90 30	—	43,21
1702 90 60	0,3205	—
1702 90 71	0,3205	—
1702 90 90	0,3205	—
2106 90 30	—	43,21
2106 90 59	0,3205	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 659/90 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 1990****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 499/90 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 499/90 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 499/90 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
1702 40 10 100		24,86
1702 60 10 000		24,86
1702 60 90 000	0,2486	...
1702 90 30 000		24,86
1702 90 60 000	0,2486	...
1702 90 71 000	0,2486	...
1702 90 90 900	0,2486	...
2106 90 30 000		24,86
2106 90 59 000	0,2486	...

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 660/90 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 1990****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 613/90 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 613/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 613/90 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	22,87 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	22,87 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	22,87 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	22,87 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,2486
1701 99 10 100	24,86	
1701 99 10 910	24,86	
1701 99 10 950	24,86	
1701 99 90 100		0,2486

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 661/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 marzo 1990**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 448/90 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 588/90 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 635/90 <sup>(8)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1990/1991 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse, in parti-

colare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1990/1991 saranno conosciuti:

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 588/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(10)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(11)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza del 17 marzo 1990, per tener conto dei prezzi e della misure connesse per la campagna 1990/1991, e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per questa campagna.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 23. 2. 1990, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 39.

<sup>(8)</sup> GU n. L 69 del 16. 3. 1990, pag. 51.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7 (1)	5° term. 8 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,770	1,770
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	23,500	23,500	23,500	21,000	19,000	19,000
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	55,80	55,80	55,81	50,01	45,30	45,53
— Paesi Bassi (Fl)	61,99	61,99	61,99	55,39	50,12	50,37
— UEBL (FB/Flux)	1 134,74	1 134,74	1 134,74	1 014,03	917,45	917,45
— Francia (FF)	178,49	178,45	178,41	158,79	143,34	143,34
— Danimarca (Dkr)	209,86	209,86	209,86	187,53	169,67	169,43
— Irlanda (£ Irl)	19,866	19,862	19,857	17,673	15,954	15,954
— Regno Unito (£)	14,376	14,343	14,284	12,127	10,883	10,756
— Italia (Lit)	39 141	39 128	39 116	34 737	32 687	32 562
— Grecia (Dra)	4 048,09	4 040,84	3 999,00	3 404,95	3 669,25	3 557,42
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	270,63	270,63
— in un altro Stato membro (Pta)	3 307,07	3 307,76	3 304,46	2 919,15	2 705,58	2 678,10
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 895,03	4 893,79	4 879,48	4 342,92	4 142,72	4 069,36

(1) Fatta salva, in caso di fissazione in anticipo per la campagna di commercializzazione 1990/1991, della fissazione dei prezzi e delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7 (1)	5° term. 8 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	4,270	4,270
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	26,000	26,000	26,000	23,500	21,500	21,500
<b>2. Aiuti finali :</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R. f. di Germania (DM)	61,70	61,71	61,71	55,91	51,20	51,43
— Paesi Bassi (Fl)	68,58	68,58	68,58	61,99	56,71	56,97
— UEBL (FB/Flux)	1 255,46	1 255,46	1 255,46	1 134,74	1 038,17	1 038,17
— Francia (FF)	197,73	197,70	197,66	178,03	162,59	162,59
— Danimarca (Dkr)	232,18	232,18	232,18	209,86	192,00	191,76
— Irlanda (£ Irl)	22,008	22,003	21,999	19,815	18,096	18,096
— Regno Unito (£)	16,137	16,103	16,045	13,888	12,658	12,531
— Italia (Lit)	43 391	43 378	43 366	38 987	37 027	36 902
— Grecia (Dra)	4 528,02	4 520,77	4 478,94	3 884,89	4 193,03	4 081,20
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	652,87	652,87
— in un altro Stato membro (Pta)	3 689,31	3 690,00	3 686,70	3 301,39	3 087,82	3 060,34
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	499,40	499,40	499,40	499,40	512,33	512,33
— in un altro Stato membro (Esc)	5 394,43	5 393,19	5 378,88	4 842,32	4 655,05	4 581,68

(1) Fatta salva, in caso di fissazione in anticipo per la campagna di commercializzazione 1990/1991, della fissazione dei prezzi e delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,000	33,000	32,500	32,500	30,500
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	78,24	78,24	77,08	77,13	72,45
— Paesi Bassi (Fl)	87,05	87,05	85,73	85,73	80,45
— UEBL (FB/Flux)	1 593,47	1 593,47	1 569,33	1 569,33	1 472,75
— Francia (FF)	251,56	251,51	247,54	247,54	231,84
— Danimarca (Dkr)	294,69	294,69	290,23	290,23	272,37
— Irlanda (£ Irl)	27,998	27,993	27,551	27,551	25,803
— Regno Unito (£)	21,010	20,970	20,482	20,441	18,746
— Italia (Lit)	55 270	55 255	54 364	54 364	50 861
— Grecia (Dra)	5 859,61	5 850,99	5 694,85	5 662,88	5 211,72
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	4 062,22	4 063,04	3 984,47	3 975,28	3 673,73
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	7 393,17	7 391,66	7 271,47	7 250,83	6 827,79
— in un altro Stato membro (Esc)	7 231,58	7 230,11	7 112,54	7 092,35	6 678,56
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 033,14	4 033,97	3 955,81	3 946,62	3 645,07
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	7 231,58	7 230,11	7 112,54	7 092,35	6 678,56

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
DM	2,039680	2,035060	2,031060	2,026880	2,026880	2,016250
Fl	2,296380	2,292570	2,288780	2,284910	2,284910	2,273160
FB/Flux	42,398300	42,384600	42,369200	42,345600	42,345600	42,279700
FF	6,897550	6,895750	6,894460	6,894060	6,894060	6,887140
Dkr	7,821580	7,833770	7,840010	7,848310	7,848310	7,871670
£ Irl	0,766311	0,766242	0,766682	0,766821	0,766821	0,768927
£	0,736518	0,739422	0,741803	0,744317	0,744317	0,751266
Lit	1 505,72	1 508,06	1 510,38	1 512,46	1 512,46	1 518,96
Dra	193,20400	194,17600	196,33800	198,21400	198,21400	203,65600
Esc	180,08000	180,89700	181,71900	182,81000	182,81000	186,24500
Pta	131,07000	131,55700	131,93400	132,37100	132,37100	133,60100

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

(90/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 88/661/CEE intende in particolare liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di suini riproduttori di razza pura; che a tal fine è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali alla riproduzione;

considerando che le disposizioni sull'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che a tale proposito occorre evitare che disposizioni nazionali sull'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni costituiscano un divieto, una restrizione od un ostacolo agli scambi intracomunitari, sia per quanto riguarda la monta naturale che la fecondazione artificiale o il prelevamento di ovuli o di embrioni;

considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni od ostacoli in materia di riproduzione per le femmine riproduttrici di razza pura ed i loro ovuli ed embrioni;

considerando che la fecondazione artificiale costituisce un metodo importante per incrementare l'impiego dei

migliori riproduttori e, quindi, per migliorare la specie suina; che occorre tuttavia evitare che venga deteriorato il patrimonio genetico, in particolare per quanto riguarda i riproduttori maschi, che devono presentare tutte le garanzie del loro valore genetico ed essere immuni da qualsiasi tara ereditaria;

considerando che è necessario distinguere l'ammissione alla fecondazione artificiale dei suini riproduttori di razza pura e del loro sperma, che sono stati sottoposti in uno Stato membro a tutte le prove del controllo ufficiale previsto per la loro razza, dall'ammissione dei medesimi esclusivamente ai fini del controllo ufficiale;

considerando che è utile stabilire una procedura per risolvere gli eventuali conflitti, in particolare in caso di difficoltà nella valutazione dei risultati;

considerando che la prescrizione, secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati manipolati da personale ufficialmente riconosciuto, può offrire le garanzie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

considerando che, data la situazione particolare esistente in Spagna ed in Portogallo, occorre prevedere una proroga dei termini per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in tali Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, non venga vietata, limitata od ostacolata:

— l'ammissione alla riproduzione delle femmine riproduttrici di razza pura,

(<sup>1</sup>) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

- l'ammissione alla monta naturale dei maschi riproduttori di razza pura,
- l'utilizzazione di ovuli e di embrioni ottenuti da femmine riproduttrici di razza pura.

#### Articolo 2

1. Uno Stato membro non può vietare, limitare od ostacolare:

- l'ammissione alla fecondazione artificiale nel suo territorio di maschi riproduttori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma quando questi animali sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro in base al controllo delle loro attitudini ed alla valutazione del loro valore genetico, effettuati conformemente alla decisione 89/507/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>;
- l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di maschi riproduttori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari all'esecuzione della prova delle attitudini e della valutazione del loro valore genetico, effettuati conformemente alla decisione 89/507/CEE da associazioni od organizzazioni ufficialmente riconosciute.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 susciti conflitti, segnatamente in merito all'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori hanno il diritto di chiedere il parere di un esperto.

Sulla scorta del parere di questo esperto, possono essere adottate misure a richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 4.

3. Le modalità generali di applicazione del paragrafo 2 sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 4.

#### Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, per poter essere commercializzati, siano raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

#### Articolo 4

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE<sup>(2)</sup>, delibera secondo le regole stabilite all'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE<sup>(3)</sup>.

#### Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

(1) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 43.

(2) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori

(90/119/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 88/661/CEE intende in particolare liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di suini ibridi riproduttori; che, a tal fine, è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali alla riproduzione;

considerando che le disposizioni sull'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che, a tale proposito, occorre evitare che disposizioni nazionali sull'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni costituiscano un divieto, una restrizione od un ostacolo agli scambi intracomunitari, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di ovuli o di embrioni;

considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni od ostacoli in materia di riproduzione per le femmine ed i maschi ibridi riproduttori, il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che la prescrizione, secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere manipolati da personale ufficialmente riconosciuto può offrire le garanzie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

considerando che, data la situazione particolare esistente in Spagna ed in Portogallo, occorre prevedere una proroga del termine per l'attuazione della presente direttiva in tali Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, non venga vietata, limitata od ostacolata:

- l'ammissione alla riproduzione delle femmine ibride riproduttrici;

- l'ammissione alla monta naturale dei maschi ibridi riproduttori;
- l'ammissione alla fecondazione artificiale dei maschi ibridi riproduttori i cui ascendenti sono stati sottoposti ad un controllo delle attitudini e ad una valutazione del valore genetico;
- l'utilizzazione dello sperma degli animali di cui al terzo trattino;
- l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di maschi ibridi riproduttori o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari all'esecuzione della prova delle attitudini e della valutazione del loro valore genetico;
- l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni ottenuti da femmine ibride riproduttrici.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, per poter essere commercializzati, siano raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. WALSH

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 5 marzo 1990

**recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina**

(90/120/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 21 della direttiva 88/407/CEE gli Stati membri devono conformarsi alla stessa entro il 1° gennaio 1990;

considerando che per consentire l'applicazione effettiva della direttiva occorre apportare determinate modifiche all'allegato per tener conto dell'evoluzione della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 88/407/CEE è modificata come segue:

1) All'allegato B, capitolo II, punto 1:

a) il punto iii) è completato dal testo seguente:

«tuttavia, fino al 30 giugno 1990, gli Stati membri possono anche non tenere conto dei risultati della prova purché lo sperma sia risultato negativo alla ricerca dei leucociti. Gli Stati membri che ricorrono a tale possibilità prendono le misure necessarie per far sì che lo sperma o gli embrioni da esso derivati non siano oggetto di scambi intracomunitari;»

b) il testo del punto iv) è sostituito dal testo seguente:

«iv) per la rinotracheite bovina effettiva o la vulvovaginite pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA con esito negativo. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992:

— non è necessario effettuare tali prove su tori che vi sono già stati sottoposti con esito

positivo alla prova sierologica effettuata conformemente alla presente direttiva,

— può essere praticata la vaccinazione contro le malattie precitate su tori sieronegativi con una dose di vaccino vivo sensibile alla temperatura somministrato per via intranasale o con due dosi di vaccino inattivo separate l'una dall'altra da un intervallo di non meno di 3 e non più di 4 settimane; in seguito la vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli di non oltre 6 mesi;»

c) il punto v) è completato dal testo seguente:

«Tuttavia i tori che non sono utilizzati per la produzione di sperma possono essere esentati dalla prova di ricerca degli antigeni mediante anticorpi o dalla coltura per l'infezione "campylobacter foetus", fermo restando che essi potranno essere riammessi alla produzione di sperma soltanto dopo essere stati sottoposti, con risultato negativo, a tale prova o coltura.»

2) All'allegato B, capitolo II, punto 3 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia fino al 31 dicembre 1992:

— queste disposizioni non si applicano ai tori sieropositivi che, anteriormente alla loro prima vaccinazione conformemente alla presente direttiva presso il centro di inseminazione, hanno dato una reazione negativa nella prova di sieroneutralizzazione o nel test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva;

— i tori sieropositivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma devono essere isolati, fermo restando che il loro sperma potrà essere oggetto di scambi intracomunitari conformemente alle disposizioni concernenti gli scambi di sperma proveniente da tali tori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma.»

3) All'allegato C:

a) al punto 1, b) ii), i termini «prima dell'ingresso nel centro» al primo trattino e «prima della loro ammissione nel centro» al secondo trattino sono soppressi;

b) al punto 3, ii) dopo il termine «sigillati» sono inseriti i termini «e numerati».

<sup>(1)</sup> GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

- 4) All'allegato D, il punto IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. WALSH

## ALLEGATO

• IV. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

- 1) lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE ;
- 2) lo sperma sopra descritto è stato inviato al luogo di carico in recipiente sigillato ed in condizioni rispondenti alla direttiva 88/407/CEE e che porta il numero ... ;
- 3) lo sperma sopra descritto proviene da un centro in cui tutti i tori sono risultati negativi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva effettuati conformemente alla direttiva 88/407/CEE (1) ;
- 4) lo sperma sopra descritto proviene da tori che :
  - i) sono risultati negativi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva effettuati conformemente alla direttiva 88/407/CEE (1) o
  - ii) sono risultati positivi alle prove di cui al punto i) ma che hanno già dato una reazione negativa in tali prove anteriormente alla prima vaccinazione effettuata, conformemente alla direttiva, nel centro di inseminazione (1) o
  - iii) sono risultati positivi alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla direttiva 88/407/CEE (1) e qual caso lo sperma proviene da una partita che è stata sottoposta, con risultato negativo, all'esame per inoculazione o alla prova d'isolamento del virus (1), di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 88/407/CEE nel laboratorio ... (2) ;
- 5) lo sperma sopra descritto proviene da tori che :
  - i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (1) o
  - ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 88/407/CEE (1) ; e che, in questo caso, lo sperma proviene/non proviene (1) da una raccolta in cui il 10 %, al massimo, dello sperma raccolto in vista degli scambi (con un minimo di 5 lamelle) è stato sottoposto, con esito negativo, alla prova d'isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio ... (2).

Fatto a ....., addì .....

.....  
(Firma)

.....  
(Nome in lettere maiuscole)

Bollo

(1) Cancellare le diciture inutili.

(2) Nome del laboratorio designato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 88/407/CEE. •

# COMMISSIONE

## DODICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1990

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(90/121/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, alcuni coloranti, alcune sostanze e alcuni conservanti ammessi provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri debbono essere definitivamente vietati o essere ancora ammessi solo per un periodo determinato;

considerando che è opportuno, ai fini della tutela della salute pubblica, vietare l'impiego di alcuni coloranti, dello 11- $\alpha$ -idrossipregn-4-en-3,20-dione e dei suoi esteri, degli ormoni, dello zirconio ad eccezione di alcuni complessi, della tirotricina, degli antiandrogeni a struttura steroide, dell'acetonitrile, nonché della tetraidrozolina e suoi sali;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche l'impiego dell'acetato di piombo come tintura per capelli può essere ammesso nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e prescrizioni e con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze a tutela della salute umana;

considerando che è opportuno autorizzare l'impiego delle lacche del colorante CI 17 200;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, l'impiego del cloridrato di decilossi-3-idrossi-2-ammino-1-propano come conservante e del Solvent Yellow 98 come colorante nei prodotti

per le unghie può essere ammesso nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e prescrizioni;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Nell'allegato II:

- al numero 39, è soppressa la parte di frase «salvo quelli nominati nell'allegato V»;
- al numero 194, è soppressa la parte di frase «ad eccezione di quelle riprese nominativamente nell'allegato V»;
- al numero 289, l'espressione «composti, salvo quello nominato nell'allegato V» viene sostituita da «composti, salvo quello nominato nell'allegato III, n. 55 alle condizioni indicate»;
- ai numeri 376 e 377, aggiungere: «e suoi sali»;
- sono aggiunti i seguenti numeri:
  - 385. 11- $\alpha$ -idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri
  - 386. Il colorante CI 42 640
  - 387. Il colorante CI 13 065
  - 388. Il colorante CI 42 535
  - 389. Il colorante CI 61 554
  - 390. Antiandrogeni a struttura steroide
  - 391. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 50 dell'allegato III (parte prima) e le lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento <sup>(2)</sup> nell'allegato IV (parte prima)

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 25.

392. Tirotricina  
393. Acetonitrile

394. Tetraidrozolina e suoi sali ».

des produits d'hygiène pour enfants en dessous de 3 ans »;

2) Nell'allegato III, parte prima, della versione francese :

— al numero d'ordine 1, acido bórico,

a) il testo della colonna e) « ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans » è sostituito da « ne pas employer dans

b) il testo della colonna f) « ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans » è sostituito da « ne pas employer pour l'hygiène des enfants en dessous de 3 ans ».

3) Nell'allegato III, parte prima: viene aggiunto il numero d'ordine 55 :

a	b	c	d	e	f
55	Acetato di piombo	Solamente per la tintura dei capelli	0,6 % calcolato in piombo		Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto della sostanza con gli occhi. Lavarsi le mani dopo l'impiego. Contiene acetato di piombo. Da non usare per tingere ciglia, sopracciglia e baffi. Interrompere l'impiego in caso di irritazione della pelle.

4) Nell'allegato III, parte seconda: la data « 31. 12. 1989 » che figura nella colonna « Autorizzato fino al » è sostituita dalla data « 31. 12. 1990 » per i seguenti numeri :

2. 1,1,1,-Tricloroetano (metilcloroformio)

4. 2,2'-ditiobispiridin-1,1'-diossido (Prodotto di addizione con il solfato di triidrato magnesio) — (Piritione disolfuro + solfato di magnesio)

b) per i numeri Color index 42 045 e 44 045 il segno X è soppresso dalla colonna 4 ed è inserito nella colonna 3;

c) il testo che figura nella colonna « Altre limitazione e prescrizioni » per i numeri 42 045 e 44 045 è soppresso;

d) al numero Color index 17 200 è aggiunto il riferimento (\*).

5) Nell'allegato IV, parte prima :

a) il numero 42 640 è soppresso;

6) Nell'allegato IV, parte seconda :

a) è aggiunto il colorante :

Numero Color index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Limitazioni o prescrizioni (*)	Altre Autorizzato fino al
		1	2	3	4		
Solvent yellow 98	giallo			×		Unicamente nei prodotti per le unghie alla concentrazione massima dello 0,5 nel prodotto finito	31. 12. 1991

b) i numeri 13 065, 21 110, 42 045, 42 535, 44 045, 61 554 sono soppressi;

« Autorizzato sino al » è sostituita dalla data « 31. 12. 1991 » per il numero 74 180.

c) la data « 31. 12. 1989 » che figura nella colonna « Autorizzato sino al » è sostituita dalla data « 31. 12. 1990 » per i numeri 26 100 e 73 900;

7) Nell'allegato V, i numeri d'ordine 1, 3, 6, 9 sono soppressi.

d) la data « 31. 12. 1989 » che figura nella colonna

8) a) Nell'allegato VI, parte prima, è aggiunto il numero d'ordine 27 :

a	b	c	d	e	f
27	Cloridrato di decilossi-3-idrossi-2-ammino-1-propano (Decominol (DCI))	0,5 %			31. 12. 1990

b) nell'allegato VI, parte seconda, la data « 31. 12. 1989 » che figura nella colonna f) è sostituita dalla data « 31. 12. 1990 » per le seguenti sostanze :

2. Etere p-clorofenilglicerico (Clorfenesine)
4. Bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetilammonio (\*)
6. 4,4-Dimetil-1,3-ossazolidina
15. Cloruro di disobutilfenossietossietil-dimetilbenzil-ammonio (\*)
16. Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzil-ammonio (\*)
17. N-(idrossimetil)-N-(1,3-diidrossimetil-2,5-dioxa-4-imidazolidinil)-N'-(idrossimetil)urea
20. 1,6-di(4-amidinofenossi)-n-esano(esamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (\*)
21. Benzilformale

#### Articolo 2

1. Fatte salve le date di ammissione di cui all'articolo 1, paragrafi 4, 6 e 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 1991 per le sostanze di cui all'articolo 1, punto 1 e a decorrere dal 1° gennaio 1992 per le sostanze di cui all'articolo 1, punti 3, 5, 6 e 8, né i produttori, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale, dopo il 31 dicembre 1991, i prodotti di cui al paragrafo 1, contenenti le sostanze specificate all'articolo 1, punto 1 e, dopo il 31 dicembre 1993, quelli contenenti le sostanze specificate all'articolo 1, punti 3, 5, 6 e 8, se questi prodotti non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1990

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 288/90

(90/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio — 30 aprile 1990 <sup>(4)</sup>, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2659/80 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 288/90 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto la prima gara relativa agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2659/80, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo

dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la prima gara indetta dal regolamento (CEE) n. 288/90, si è deciso di non dare seguito alla gara.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/123/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che in base alla succitata disposizione gli Stati membri comunicano alla Commissione per preventiva approvazione i progetti di disposizioni nazionali relative all'applicazione del citato articolo 3 ter;

considerando che è opportuno approvare il progetto di attuazione comunicato dall'Italia l'8 febbraio 1990,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvate le disposizioni nazionali presentate dall'Italia per l'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento

(CEE) n. 857/84, in base alle quali sono assegnati quantitativi di riferimento specifici ai produttori di recente insediamento, eventualmente maggiorati di una percentuale uniforme per i produttori insediatisi recentemente nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85<sup>(4)</sup>.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.